



**DELIBERA N. 514/24/CONS**

**PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI ESENZIONE  
DAGLI OBBLIGHI DI INVESTIMENTO IN OPERE EUROPEE PRESENTATA  
DALLA SOCIETÀ CEANN NUA LIMITED**

**(Catalogo YouTube Originals)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 18 dicembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (di seguito, Direttiva SMAV);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, Testo Unico), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTA la delibera n. 424/22/CONS del 14 dicembre 2022, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*” (di seguito “Regolamento quote”);

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dello sviluppo economico 29 gennaio 2021, n. 47, recante “*Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all’articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»*” (di seguito, Decreto opere EOI);

“VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell’11 settembre 2024;

“VISTA la delibera 15/24/CONS, recante “*Provvedimento di accoglimento dell’istanza di esenzione dagli obblighi di investimento in opere europee presentata dalla società CeannNua Limited (Catalogo You Tube Originals)*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) In data 30 settembre 2024 (prot. n. 0254526), la società Ceann Nua Limited (di seguito “Ceann Nua” o “la Società”) ha presentato all’Autorità un’istanza di esenzione o, in subordine, di deroga, dagli obblighi di investimento in opere europee per i servizi che si rivolgono ai consumatori in Italia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 55, comma 5 e 56, comma 2, del Testo unico e degli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, del Regolamento quote;
- 2) Ceann Nua è una società registrata in Irlanda che fornisce il servizio di media audiovisivo a richiesta “YouTube Originals”, disponibile anche in Italia. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della Direttiva SMAV, il Paese di origine e di stabilimento di Ceann Nua è l’Irlanda, e la società è soggetta al controllo e alla giurisdizione esclusiva della Comisiùn na Meàn, l’autorità nazionale di regolazione irlandese;
- 3) In particolare, la Società, nell’istanza di esenzione, facendo riferimento ai servizi che si rivolgono ai consumatori in Italia, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del Testo unico e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento quote, chiede l’esenzione dagli obblighi di cui all’articolo 55, comma 3, per aver realizzato un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro;
- 4) In data 15 ottobre 2024, con nota prot. n. 0270461, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione dell’esenzione dagli obblighi oggetto di istanza. Contestualmente all’avvio del procedimento l’Autorità ha inviato una richiesta di informazioni, con la quale si chiedeva di produrre, in aggiunta al materiale già depositato dalla Società, anche un estratto dell’ultimo conto economico approvato o dell’omologa scrittura contabile approvata, unitamente a ogni altro eventuale elemento e/o informazione ritenuti utili nell’ambito e per le finalità del presente procedimento. La Società ha riscontrato con nota pervenuta in data 2 dicembre 2024, prot. 0315497: pertanto, i termini procedurali sono stati sospesi a decorrere dal 15 ottobre 2024 e fino al 2 dicembre 2024, ciò comportando che il termine per l’adozione del provvedimento finale è il 15 febbraio 2025;
- 5) In via preliminare, ai sensi del citato art. 55, comma 5, del Testo unico, come disciplinato dall’art. 8, comma 1, del Regolamento quote, gli obblighi di investimento in opere europee non si applicano ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato al di sotto di un totale annuo di 5 milioni di euro;
- 6) Nella comunicazione inviata all’Autorità, ai sensi del Regolamento quote, la Società dichiara un fatturato sul territorio italiano, per l’anno 2023, pari ad euro **OMISSIS** per il servizio YouTube Originals. Tale fatturato risulta essere al di sotto della soglia

fissata dall'Autorità in 5 milioni di euro, così come previsto all'art. 8, comma 1, del Regolamento quote;

- 7) L'Autorità, alla luce della dichiarazione della Società e delle verifiche effettuate tramite l'Informativa economica di sistema, ritiene di accogliere l'istanza di esenzione. Quanto alla durata, si concede l'esenzione richiesta dal 1° gennaio 2024 sino al 31 dicembre 2024;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte e del fatto che ricorrono i presupposti per accordare l'esenzione richiesta, nei termini e con la vigenza indicati in motivazione;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Art. 1**

1. È accolta l'istanza di esenzione dagli obblighi di investimento in opere europee presentata dalla società Ceann Nua Limited per il catalogo YouTube Originals.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa dal 1° gennaio 2024 e perdura sino al 31 dicembre 2024.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Ceann Nua Limited e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 18 dicembre 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba